



TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE/ CRISI D'IMPRESA

Procedura n. 204-1-1-/2025

La giudice delegata

sulla richiesta di misure cautelari ex art. 54, comma 1 CCII proposta da **GENERALFINANCE S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Auricchio, Luca Jeantet, Emanuele Albesano

nei confronti di

D.G. GROUP S.R.L., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti. Nicola Giorgino e Nicola Antonio Di Lernia

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 26 febbraio 2026 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con istanza depositata in data 31.1.2026 nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale della D.G. GROUP S.R.L., la GENERALFINANCE S.P.A., affermandosi creditrice della somma di € 196.003,57 circa, ha chiesto l'applicazione di misure cautelari a tutela del patrimonio aziendale della debitrice al fine di assicurare gli effetti della eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. La ricorrente, in particolare, ha evidenziato l'aggravamento dello stato di insolvenza della D.G. GROUP S.R.L., così come emergerebbe dal bilancio 2024 da cui risulterebbe una perdita di esercizio di circa € 6.645.706,00, triplicata rispetto a quella del 2023 (pari ad € 2.381.049,00).

La gravità della situazione giustificerebbe la nomina di un custode dell'azienda, anche con poteri gestori e rappresentativi, o, in subordine la concessione del sequestro giudiziario o conservativo sui beni immobili della società. È stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti al 26.2.2026.

La D.G. GROUP S.R.L. si è costituita con memoria depositata in data 26.2.2026, eccependo, in via preliminare l'improcedibilità della domanda cautelare, ex art. 54 D.Lgs



n. 14/2019, avendo depositato in camera di commercio istanza per la composizione negoziata della crisi e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia cautelare, attesa l'intervenuta sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 197/2025 concesso dal Tribunale di Biella in favore della Generalfinance s.p.a., e l'inesistenza del periculum in mora non avendo la società compiuto atti distrattivi. All'udienza la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alla creditrice di termine per il deposito di note di replica.

In data 2.3.2026 la creditrice ha depositato le note di replica, insistendo nella necessità di nomina di un custode attesa l'evidente insolvenza della società debitrice.

In via assolutamente preliminare, deve rilevarsi la competenza di questa Giudice alla trattazione monocratica del presente sub procedimento – in quanto già assegnataria del fascicolo in qualità di giudice relatore per l'apertura della liquidazione giudiziale. Sussiste, inoltre, la competenza territoriale dell'adito Tribunale, avendo la debitrice sede legale in Andria, come risultante dal Registro delle Imprese.

Non vi è dubbio che il presente procedimento abbia natura cautelare in considerazione del dato normativo dell'art. 54 primo comma D.Lgs n. 14/2019 dal quale si desume la funzionalizzazione della misura cautelare ad assicurare "l'attuazione" delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

Non coglie nel segno l'accezione di improcedibilità della domanda cautelare, atteso che dalla documentazione in atti, ed, in particolare, dalla visura camerale depositata dalla debitrice in data 5.3.2026 non risulta l'avvio del procedimento di composizione negoziata ma, solamente, l'adozione della delibera assembleare, ai sensi dell'art. 120 bis D.Lgs n. 14/2019 in cui è stato deliberato di *"1) di fare proprio e di approvare il progetto di piano di risanamento 2026 - 2030" redatto dal dott. antonio sodani, so cio della societa' tra professionisti abc consulting stp srl professionale hub ; 2) di accedere alla composizione negoziata prevista dall art. 12 e ss. codice della crisi di impresa e dell insolvenza, di cui al d. l. 12 gennaio 2019, n. 14 e ss. modifiche e integra zioni; 3) conseguentemente di accedere alla piattaforma "unioncamere" per chiedere la nomina dell esperto, nonche' le misure protettive e cautelative e la sospensione degli adempimenti previsti dal codice civile in ordine alla copertura della perdita di esercizio per tutta la durata della "cnc", non che' ad assumere ogni piu' ampia ed opportuna iniziativa che si dovesse rendere necessaria per il conseguimento della composi zione negoziata prevista dagli artt. 12 e segg. del codice della crisi"*.



Peraltro il file denominato “ricevuta di presentazione istanza” allegato alla memoria di costituzione del 26.2.2026 riporta quale data di presentazione dell’istanza quella del 21.3.2023. Né nell’ allegato N.5 denominato “istanza di composizione negoziata della crisi” è presente la ricevuta di avvenuta presentazione dell’istanza e la richiesta di nomina di un esperto.

In via generale deve osservarsi che, trattandosi di misure cautelari, il creditore che agisce ai sensi dell’ art. 54 D.Gls n. 14/2019 deve dimostrare l’esistenza dei consueti presupposti della tutela cautelare: vale a dire il *periculum in mora* ed il *fumus boni iuris*.

Il *periculum* consiste nel pregiudizio che può subire il diritto in conseguenza dei tempi fisiologici del processo, il *fumus* consiste, invece, nella presumibile esistenza o parvenza d’esistenza del diritto che la parte istante ha chiesto o ha intenzione di chiedere in giudizio. Con riferimento al *fumus boni iuris*, dunque, deve verificarsi, sia pure ai limitati fini che la delibazione sommaria della presente fase cautelare impone, la sussistenza dei presupposti per l’eventuale apertura della liquidazione giudiziale e la legittimazione attiva della ricorrente.

Con riferimento a quest’ ultimo presupposto, la ricorrente appare *prima facie* legittimata alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, avendo documentato l’esistenza di un credito pari ad € 196.003,57 circa derivante da rapporto di factoring il cui corrispettivo è rimasto insoluto. Non vi è in atti il decreto ex art. 649 c.p.c. cui la resistente fa riferimento nella propria memoria di costituzione. Nel progetto di piano di risanamento depositato dalla D.G. Group s.r.l. è riconosciuto un debito nei confronti della Generalfinance s.p.a. della complessiva somma di € 190.504,00 (cfr. all. n. 5 alla memoria di costituzione del 26.2.2026).

Impregiudicata ogni valutazione del Tribunale in composizione collegiale circa l’assoggettabilità a liquidazione giudiziale della società resistente, ai limitati fini che in questa sede interessano, la verifica circa il superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), si giustifica nell’eventualità in cui il Tribunale ritenga sussistano i presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale. Ebbene, dall’ultimo bilancio depositato emergono i seguenti dati: 1) attivo pari ad € 12.094.793,00 ; 2) ricavi per € 223.506,00 ; 3) debiti per € 11.191.249,00 con ciò risultando evidente il superamento di tutte le soglie dimensionali di cui al richiamato art. 2, comma 1 lett. d) del CCII.

In ogni caso, a prescindere dalla concreta individuazione dello strumento di regolazione della crisi, all’esito del sommario esame tipico della presente fase, la debitrice appare versare in stato di insolvenza, intesa quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie



obbligazioni, come confermato dalla concomitanza dalla presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (in uno con il credito azionato), nonché dalle risultanze delle verifiche ex art. 41 CCII sino ad ora espletate, dalle quali risulta l'avvio di procedure esecutive mobiliari nonché la debitoria erariale di oltre 5.190.625,53. Non coglie nel segno il rilievo di parte resistente relativo alla presenza, nel proprio patrimonio, di un opificio industriale libero da pesi del valore di circa € 2.380.000,00. Deve innanzitutto sottolinearsi che dalla relazione della GDF il valore di tale opificio ammonta ad € 530.000,00 circa. Tralasciando tale discrepanza di valori, non ci si può esimere dal rilevare che lo stato d'insolvenza sussiste anche in presenza di un patrimonio immobiliare asseritamente capiente, qualora il debitore non fornisca prova dell'esistenza di proposte di acquisto o comunque di prospettive concrete di vendita che possano far presumere l'adempimento delle passività in tempi ragionevoli. La mera allegazione dell'esistenza di beni immobili di valore potenzialmente sufficiente a coprire le obbligazioni non è idonea a escludere l'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, dovendo il debitore dimostrare la concreta e tempestiva liquidabilità del patrimonio.

Quanto al *periculum in mora*, risultano ampiamente condivisibili le ragioni addotte dalla società ricorrente circa l'inidoneità degli organi societari di far fronte allo stato di crisi, così come emerge dalla circostanza che la società sia stata messa in liquidazione il 26.9.2025, revocata in data 23.12.2025 senza che sia stato compiuto alcun atto gestorio idoneo a rivitalizzare l'attività che, come risulta dalla relazione della Guardia di Finanza, è fortemente ridotta, tanto che la società non è più operativa sette giorni su sette e il numero di dipendenti è ridotto a 13 unità (dalle 37 dell'anno 2023). L'utilizzo della riserva straordinaria a copertura della perdita di esercizio 2024, così come emerge dalla relazione accompagnatoria al bilancio, rappresenta un forte indizio di disagio finanziario e un segnale d'allarme per la gestione patrimoniale. La citata assenza di gestione della crisi da parte dell'organo amministrativo comporta un evidente pericolo di impoverimento del patrimonio aziendale, con l'evidente pericolo di eventuali pagamenti preferenziali in violazione della par condicio creditorum.

La stessa società nel costituirsi nulla ha dedotto in ordine alle ragioni inerenti la revoca dello stato di liquidazione nonostante la drastica riduzione della propria attività, nonché la rilevante esposizione con l'Erario non riportata neppure in bilancio.

Pertanto, essendo sussistenti i presupposti, sia con riferimento al *fumus* che al *periculum*, richiesti per la concessione delle misure cautelari di cui all'art. 54 D.Lgs n. 14/2019, si



ritiene opportuna la nomina di un custode con poteri non solo di vigilanza ma anche gestori, ai sensi dell'art. 65 c.p.c..

Tale norma, nel disciplinare la figura del custode quale ausiliario del Giudice, sancisce espressamente come allo stesso possano essere affidati compiti di "conservazione e amministrazione" così attribuendo alla custodia una funzione non solo statica (conservativa) ma anche dinamica (ossia di gestione di quanto custodito). Inoltre, non introducendo distinzioni sulla tipologia di amministrazione la norma non pone limiti al conferimento di tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria così consentendo il conferimento anche di poteri gestori. Né limiti si rinvencono nell'art. 54 D.Lgs n. 54/2019, disposizione questa che contempla quale contenuto della misura cautelare sia quello tipico che atipico da concretizzare e precisare ad opera dell'autorità giudiziaria in relazione alle circostanze e alle necessità del singolo caso concreto.

All'organo custodiale vanno attribuiti ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio e dell'impresa determinati come da dispositivo e da esercitarsi sotto il controllo del Tribunale.

P.Q.M.

visti gli artt. 54, comma e 55, comma 2 CCII,

ACCOGLIE la domanda di misure cautelari avanzata da Generalfinance s.p.a. e per effetto, NOMINA il dott. Lorenzo Chieppa quale Custode – Amministratore Giudiziario dell'azienda e del patrimonio di D.G. GROUP S.R.L., con sede in ANDRIA ;

AFFIDA, in applicazione analogica dell'art. 65 c.p.c., al Custode Giudiziario la conservazione dell'azienda e del patrimonio, nonché la funzione gestoria della società, e segnatamente tutti i poteri di legge, nessuno escluso, precisandoli sin d'ora, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue:

- acquisire tutta la contabilità e tutta la documentazione della società – comprese le schede contabili dei fornitori – nonché delle società partecipate, inclusi la corrispondenza e i contratti di ogni tipo e genere, anche mediante eventuale estrazione di copia su supporto informatico;
- effettuare ispezioni e verifiche sui beni, mobili ed immobili di proprietà della società, nonché di eventuali società partecipate;
- coordinare nell'ambito dell'attività caratteristica della società tutte quelle attività connesse, quali richieste di forniture di materiali inerenti e necessari alla produzione, nonché relazionarsi anche con i clienti ai fini del collocamento dei prodotti;



- effettuare pagamenti connessi all'attività gestoria, riscuotere crediti e/o effettuare compensazioni utili allo svolgimento della stessa;
- accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, ai dati rinvenienti dalla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, agli atti assoggettati ad imposta di registro con possibilità anche di estrazione di copie;
- acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche nonché in possesso di intermediari finanziari ancorché per rapporti estinti.

Con riferimento a tutta l'attività sopra indicata ed alla figura istituzionale del Custode Giudiziario si precisa che tale organo riveste la figura di legale rappresentante della società, il Custode potrà inoltre avvalersi di ausiliari aventi caratteristiche e competenze specifiche. L'individuazione di tali ausiliari sarà di spettanza del Custode Giudiziario, il quale preventivamente dovrà informare delle sue determinazioni il Tribunale che procederà all'autorizzazione e alla nomina.

Le attività di straordinaria amministrazione - tra cui a titolo esemplificativo si indicano eventuali costituzioni in contenziosi attivi e/o passivi – dovranno, laddove da intraprendere, essere autorizzate preventivamente dal Tribunale su richiesta del Custode Giudiziario.

Laddove nel corso delle attività a lui assegnate il Custode Giudiziario ravvisi la necessità di integrare i suoi poteri, o chiarirne la portata, potrà formulare al Tribunale apposita istanza in tal senso.

DISPONE che il Custode Giudiziario relazioni ogni 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento sull'attività di conservazione e amministrazione svolta allegando relazione contabile aggiornata;

MANDA alla Cancelleria affinché provveda alla comunicazione del presente decreto alle parti, al nominato Custode Giudiziario, al P.M. in sede ed al Registro delle imprese per la successiva iscrizione.

Trani, 11/03/2026

La Giudice
Maria Azzurra Guerra

